



COMUNE DI ALBA ADRIATICA  
PROVINCIA DI TERAMO

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 158**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 34 DEL 26-08-2010**

**Ufficio: UFFICIO AMBIENTE/MANUT.**

**Oggetto: ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE FOCE TORRENTE VIBRATA**

L'anno duemiladieci addì ventisei del mese di agosto, il **Sindaco GIOVANNELLI FRANCHINO**

Vista la propria ordinanza n.17/2010 del 15/02/2010 di divieto di balneazione per il tratto di costa dalla foce del Torrente Vibrata fino a m.100 a sud (Z.P.I.) indicata come zona permanentemente inibita alla balneazione, emanata sulla base dell'art. 5 DPR n. 470/82;

Richiamata altresì la propria precedente ordinanza n.155/2010 del 24/08/2010 di estensione del divieto temporaneo di balneazione per il tratto di costa dalla foce del Torrente Vibrata, dal punto di prelievo n.78 posto a ml.100 a sud (Z.P.I.), di ulteriori ml.200 in direzione sud, adottata sulla scorta delle risultanze della relazione rimessa dall'ARTA Abruzzo Dipartimento Provinciale di Teramo del 24.08.2010 prot.n.8615/Dip acquisita all'Ente in pari data prot.n.27351 contenente i risultati delle analisi dei campioni delle acque di mare a seguito dei prelievi effettuati in data 20.08.2010 presso la foce del Torrente Vibrata – a 100 M sud e 150 M sud dal punto n.78 (posto a ml.100 a sud della foce del Torrente Vibrata) nei quali è emersa la presenza:

Escherichiacoli UFC/100 ML =1200 (sul punto di campionamento a 100 M sud);  
Escherichiacoli UFC/100 ML =1000 (sul punto di campionamento a 150 M sud);  
Enterococchi UFC/100 ML=500 (sul punto di campionamento a 100 M sud);  
Enterococchi UFC/100 ML=250 (sul punto di campionamento a 150 M sud);

Vista la relazione rimessa dall'ARTA Abruzzo Dipartimento Provinciale di Teramo del 25.08.2010 prot.n.8676/Dip acquisita all'Ente in data 26.08.2010 prot.n.27449 contenente i risultati degli esami microbiologici effettuati su campioni di acqua di mare prelevati in data 23.08.2010, presso la foce del Torrente Vibrata – a 50 M sud, 100 M sud, 150 M sud, 200 M sud, 250 M sud, 300 M sud, 350 M sud e 400 M sud, dal punto n.78 (posto a ml.100 a sud della foce del Torrente Vibrata) con esito favorevole per tutti i parametri previsti;

Visto altresì l'art.2 comma 4 let.b) del Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010, il quale dispone l'adozione di ordinanza di revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione, a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione;

Ritenuto pertanto, atteso l'avvenuto ripristino della qualità delle acque di balneazione, dover revocare la propria precedente ordinanza n.155/2010 del 24/08/2010 ed in via del tutto cautelare, tener fermo il divieto temporaneo di balneazione sul tratto di costa interessato dalla foce del Torrente Vibrata, per una estensione di ml.50 in direzione sud, dal punto di prelievo n.78 posto a ml.100 a sud (Z.I.P.);

Richiamato altresì l'art.10 del D.Lg.vo 30.05.2008 n.116 di disciplina delle "misure di gestione in circostanze eccezionali";

Visto l'art.5 let.c) del D.P.R. n.470/82;

Visto il DPR 08.06.1982 n.470 "Attuazione della direttiva n.76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;

Visto il D.Lg.vo 30.05.2008 n.116 "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010;

Visto l'art.83 del D.Lg.vo n.152 /2006 "norme in materia ambientale";

Visti gli artt.40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n.1265;

Vista la legge n.833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e s.m.i.;

Richiamato l'art.50 del D.Lg.vo n.267/2000;

**per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini**

#### **ORDINA**

- **mantenere fermo il divieto di balneazione per il tratto di costa dalla foce del Torrente Vibrata fino a ml.100 a sud (Z.P.I.) indicata come zona permanentemente inibita alla balneazione;**
- **il divieto temporaneo di balneazione per il tratto di costa dalla foce del Torrente Vibrata - punto di prelievo n.78 posto a ml.100 a sud (Z.I.P.), di ulteriori ml.50 in direzione sud, sino a successivo esito analitico favorevole;**

#### **REVOCA**

- **la propria precedente ordinanza n.155/2010 del 24.08.2010 di estensione del temporaneo divieto di balneazione per il tratto di costa dalla foce del Torrente Vibrata, dal punto di prelievo n.78 posto a ml.100 a sud (Z.I.P.), di ulteriori ml.200 in direzione sud, sino a che i risultati di successive analisi non risultino**

**conformi alla prescrizioni di cui ai successivi artt.6 e 7 del D.P.R. n.470/82;**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di assicurare il rispetto e l'applicazione della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

L'apposizione, da parte del personale dell'Ufficio Manutentivo ed Ambiente dell'Ente, dei relativi cartelli di divieto di balneazione nella zona interessata.

L'invio della presente Ordinanza per quanto di competenza a :

- Assessorato Regionale Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine di Pescara;
- Dipartimento di Prevenzione ASL -Teramo;
- Responsabile D.S.B. di Nereto;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova;
- Ufficio Locale Marittimo di Tortoreto;
- Comando Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica;
- Polizia Municipale Comunale;
- Ministero della Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ufficio Manutentivo ed Ambiente Comunale;

### **AVVERTE**

Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite come per legge, senza pregiudizio dell'azione penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, li 26.08.2010

IL SINDACO  
GIOVANNELLI FRANCHINO